


Speciale covid19 dl 18 del 17/3/2020	
Versamenti fiscali contributivi ed assicurativi ed adempimenti. Articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto	

Cara amica/amico

Useremo gli "hashtag" con la menzione **#nome\_hashtag** per porre in evidenza l'area di interesse del provvedimento, gli hashtag sono di colore blu e vengono menzionati prima del commento per delimitare l'area di interesse e la portata della specifica norma.

Grazie e buon lavoro.

Stefano Minelli (Sisthema Srl)

### **PREMESSA**

Le misure su adempimenti e versamenti sono scritte ed operano con riferimento ad alcune caratteristiche dell'azienda, ovvero:

- la **tipologia di attività esercitata** (la distinzione è tra le attività elencate dal dl 18 articolo 61 comma 2 e dal dl 9 del 2 marzo 2020 articolo 8 le c.d. **#attivitàspeciali** e dall'altra parte tutte le altre attività **#tutteattività**)
- la **localizzazione geografica dell'impresa** la distinzione opera tra **#tuttaitalia**, i comuni in Allegato1 **#comuniallegato1** e le **#provinciepiùcolpite** ovvero Bergamo Piacenza Cremona
- i **ricavi** (valore della produzione) dell'impresa se superiori a 2 milioni di euro per l'iva ed inferiori ai 400.000 euro per i professionisti) e tutti gli altri. **#ricavi2milioni #ricavi400mila #ricavisenzalimite**

inoltre va fatta distinzione tra tipologia di **#adempimenti** e **#versamenti** ovvero

- Imposta sul valore aggiunto **#iva**
- Imposte sui redditi **#imposteredditi**
- Ritenute d'acconto **#ritenute**
- Contributi previdenziali ed assistenziali **#inps**
- Assicurazioni obbligatorie sul lavoro **#inail**
- tutti i versamenti **#tutti**

### **COMMENTI AL PROVVEDIMENTO**

**#tutteattività #tuttaitalia #versamenti #tutti**

**l'articolo 60** provvede a rendere operativo, dandogli forza di legge, il comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2020

Comma 1: gli adempimenti in scadenza al 16/3/2020 sono prorogati al 20 marzo

**#attivitàspeciali #tuttaitalia**

**l'articolo 61**, norma settori specifici di attività (elencate nel testo del provvedimento) indipendentemente dalla loro localizzazione geografica

Comma 2: estende i settori speciali e li fa beneficiarie di:

**#versamenti #ritenute #inps #inail**


riagganciandosi al dl 9 del 2 marzo 2020<sup>1</sup>, include nuove attività per le quali opera ed opererà la sospensione dei versamenti (fino al 30 aprile 2020) relativi a:

1. Ritenute dipendenti ed assimilati
2. Contributi previdenziali ed assistenziali (INPS ed altri istituti) ed Assicurativi (INAIL)

<sup>1</sup> Per alcuni settori (turistico alberghieri, tour operator ecc.) sull'intero territorio nazionale si prevedeva il blocco di versamenti relativi a Ritenute, Inps ed INAIL dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

**Commentato [SM1]:** L'INAIL ha chiarito che: Non risultano versamenti per l'assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadente nei periodi di applicazione della sospensione previsti dalle due norme:  
-vale a dire dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni sopra indicati;  
-dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per le imprese turistico- ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.

**Commentato [SM2]:** tra queste attività autotrasporto merci, somministrazione bar pub pasticcerie ed ovviamente il settore turistico ricettivo che era già in elenco come attività speciali

Speciale covid19 dl 18 del 17/3/2020	
Versamenti fiscali contributivi ed assicurativi ed adempimenti. Articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto	

#adempimenti #inps #inail

Sono sospesi anche gli adempimenti per quanto al punto 2 (INPS ed INAIL) fino alle stesse date.

#versamenti #iva #attivitaspéciali

**Comma 3:** Per le attività elencate sono sospesi i termini dei versamenti IVA per il mese di marzo

#versamenti #ripresarisoscossione #attivitaspéciali

**Comma 4:** Versamento del dovuto sospeso entro il 31 maggio 2020 (1 o 5 rate)

#tutteattività #tuttaitalia

**l'articolo 62** provvede a sospendere i termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi.

#adempimenti #tutti #tutteattività

**Comma 1:** sono "sospesi" gli adempimenti tributari (non riguarda i versamenti ed il fatto di operare la ritenuta) in scadenza tra 8/3/2020 ed il prossimo 31/5/2020

Sono esclusi termini relativi alla precompilata

**Comma 6:** Gli adempimenti sospesi di cui al comma 1 saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni

#ricavi2milioni #tutteattività #tuttaitalia #versamenti #tutti

**Comma 2:** le aziende con ricavi del 2019 inferiori a 2 milioni di euro beneficiano della sospensione dei versamenti che scadono tra 8/3/2020 ed il 31/3/2020; la sospensione riguarda praticamente tutto ciò che transita in f24 mensilmente ovvero:

- Ritenute irpef ed addizionali trattenute quali sostituti di imposta;
- IVA tutti i versamenti che scadono nel periodo
- INPS ed INAIL

#ricavisenzalimite #provinciepiucolpite #versamenti #iva

**Comma 3:** la sospensione del comma 2 opera,

- per la sola IVA
- ed a prescindere del volume dei ricavi,

per chi ha sede legale od operativa ovvero domicilio fiscale nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi

#versamenti #ripresarisoscossione

**Comma 5:** i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del comma 3 e quelli del decreto 24/2/2020 dovranno essere versati entro il 31/5/2020; in unica soluzione o in 5 rate, in entrambi i casi senza sanzioni e interessi

#ritenute #tutteattività #tuttaitalia

**Comma 7:** I professionisti che nel corso del periodo di imposta precedente (2019) hanno avuto ricavi e/o compensi non superiori ai 400.000 euro e non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, possono richiedere la non applicazione della ritenuta di acconto per i compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020. L'opzione può essere esercitata tramite una dichiarazione nella quale attestano i requisiti di cui sopra. Le ritenute non operate dovranno essere versate dal professionista in unica soluzione entro il 31/05/2020 o in 5 rate senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Commentato [bm3]:** Tra gli adempimenti non sospesi dovrebbero rientrare le Certificazioni Uniche in quanto collegate alla predisposizione della dichiarazione precompilata..


**Commentato [SM4]:** A titolo di esempio:  
Esterometro  
Modello EAS  
Dichiarazione IVA  
Accise 1 trimestre  
imposta di bollo su fatture

**Commentato [EP5]:** F24 scadenza 16/04 e successivi dovranno essere versati normalmente...

**Commentato [bm6R5]:** rileggendo anche il documento dell'odcec...mi sembra di capire che F24 del 16/4 si debba pagare...

**Commentato [SM7]:** Sembrano escluse dalla proroga altre debenze quali ad esempio la tassa annuale sui libri sociali

**Commentato [SM8]:** se un professionista possiede i 2 requisiti può incassare la ritenuta irpef anziché farsela trattenere dal sostituto di imposta e la versa a maggio

Speciale covid19 dl 18 del 17/3/2020	
<i>Versamenti fiscali contributivi ed assicurativi ed adempimenti. Articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto</i>	

**PROVVEDIMENTO COMMENTATO**

**Titolo IV**  
**Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**

**Art. 60**

***(Rimessione in termini per i versamenti)***

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

**Art. 61**

***(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)***

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;


c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

recepisce la  
direttiva del  
comunicato stampa  
Agenzia delle  
Entrate

sospesi versamenti  
dal 2 marzo fino al  
31 maggio per  
talune attività



f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## Art. 62

### (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o



sospesi versamenti dal 2 marzo fino al 31 maggio per talune attività

iva rinvio per alcune attività

ripresa riscossione

sospensione adempimenti (per TUTTI)

sospensione versamenti per aziende fino a 2 milioni di euro di ricavi

sospensione versamenti per aziende BERGAMO LODI PIACENZA CREMONA senza limiti di fatturato

..segue.	professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <b>Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</b>
conferma sospensione versamenti per aziende comuni allegato 1	4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, <b>restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.</b>
ripresa riscossione	5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in <b>un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</b> Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
ripresa adempimenti	6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati <b>entro il 30 giugno 2020</b> senza applicazione di sanzioni.
non opera la ritenuta alla fonte a professionisti con ricavi sotto i 400.000 previo rilascio apposita dichiarazione  e riversano le ritenute incassate loro	7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con <b>ricavi o compensi non superiori a euro 400.000</b> nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 <b>non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</b> I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e <b>provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

